



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 14279/2024 del 19-09-2024
Doc. Principale - Class. 2.7 - Copia Documento

**N. 147
Del 18.09.2024**

Oggetto: Presa d'atto schema di transazione strumentale alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art.243 bis del TUEL – Sig.ra Bienintesi Roberta +3 – Determinazioni.

L'anno Duemila ventiquattro il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 18.17 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	3	0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 40 del 13.12.2022 l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del comma 1) dell'art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);
- con Deliberazione di C.C. n. 10 del 29.06.2023 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del su richiamato art. 243-bis;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- con Deliberazione n.85 del 06.06.2024 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo ha approvato il sopracitato Piano;

Dato atto che:

- i signori Bienintesi e Tagliamonte sono proprietari di un immobile sito in Ponza, Via Banchina Nuova, individuato in catasto al fg. n. 20, p.lle 130,132, 133, 128 e 129, prospiciente l'edificio della nuova Stazione Marittima;
- con originario ricorso notificato in data 26.5.2008 i predetti hanno impugnato, innanzi la Magistratura Amministrativa, il provvedimento attraverso il quale il Comune di Ponza aveva approvato il progetto relativo a tale manufatto in corso di realizzazione nel Piazzale della Banchina Nuova;
- con Sentenza n. 2035 del 2010 il proposto gravame è stato accolto dal TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina - con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, quantificate alla data del 17.5.2024 in € 6.389,49;
- all'esito della impugnativa proposta dall'Amministrazione avverso detta decisione il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la decisione n.5071 del 2018 ha confermato la statuizione di I grado, con condanna dell'Amministrazione pagamento delle spese processuali quantificate alla data del 17.5.2024 in € 11.764,72;
- a margine del predetto contenzioso le parti si sono contrapposte in altri contenziosi giudiziari, in particolare:
 - a) con Sentenza del Consiglio di Stato n. 4685 del 17.7.2012, il Comune di Ponza è stato condannato a dare esecuzione alla statuizione del TAR Lazio-Sezione Staccata di Latina n. 2035/2010, con la sua conseguente condanna al pagamento della somma di € 4.391,39, alla data del 17.05.2024, oltre di quella ulteriore di € 500,00 per ogni 15 giorni di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento, per un totale di € 146.000,00, oltre gli interessi dalla data del 12.02.2018;
 - b) con Sentenza del Consiglio di Stato n. 11520 del 2022 il Comune di Ponza è stato condannato ad eseguire la Sentenza n. 5071 del 2018, oltre al pagamento delle spese processuali quantificate alla data del 17.05.2024, in € 11.764,72, cui vanno detratti € 6.000,00, versati in conto dall'Ente.

Dato atto che è sopraggiunto un accordo transattivo al fine di definire i suddetti contenziosi alle seguenti condizioni:

- il Comune di Ponza riconosce ai Sig.ri Benintesi e Tagliamonte la somma complessiva di € 156.000,00 di cui € 10.000,00 a titolo di spese legali, a fronte di quella maggiore maturata dai predetti in forza dei conseguiti titoli giudiziari sopra meglio descritti;
- le parti convengono che il pagamento del suindicato importo debba intervenire entro il 30.03.2025;

Vista la deliberazione n.48/2021 della Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per il Lazio, secondo la quale se vi sono oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell'Ente risulta necessario procedere a un riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto necessario procedere al formale riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla transazione per l'importo di euro 156.000,00;

Visto l'allegato schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione (Allegato A) e ravvisatane la convenienza economica per l'Ente anche ai fini del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale deliberato;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. D. lgs. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati

Con votazione unanime resa secondo forma di legge,

DELIBERA

1. **Di prendere atto** dell'allegato schema di atto di transazione, che costituirà la base per la stipula del susseguente e definitivo atto transattivo tra le parti;
2. **Di dare atto che** l'importo oggetto di accordo transattivo non trova copertura negli impegni a residuo del bilancio comunale;
3. **Di demandare** al Consiglio Comunale di riconoscere il debito fuori bilancio per complessivi euro 156.000,00 scaturente dalla transazione in oggetto ai sensi dell'art.194 co.1 lett. a) T.U.E.L. D. lgs.267/2000;
4. **Di dare atto**, altresì, che si potrà procedere alla sottoscrizione dell'accordo transattivo solo a seguito del formale riconoscimento del corrispondente debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;
5. **Di Dichiarare** con ulteriore votazione ed all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza imposta della necessità di definire l'intervenuto accordo.

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra le sottoscritte parti:

Il **Comune di Ponza** in persona del Responsabile del Settore Ufficio Affari Legali e Contenzioso Dott.ssa Vincenzina Marra (P.I. 01371870591 - C.F. 81004890596), con sede in Piazza Carlo Pisacane 4 - Ponza (LT), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Mignano (c.f. MGNGCM59B16E472A) del Foro di Latina , a tanto autorizzato in virtù della Delibera della G.M. n. del ;

La Signora **Roberta Bienintesi**, nata a Campiglia Marina il 10.8.1954, C.F. BNT RRT 54M50 B509R, **Cesare Tagliamonte** , nato a Livorno il 19.6.1986, C.F. TGL CSR 86H19 E625X, **Amalia Tagliamonte**, nata a Pisa il 15.8.1981, C.F. TGL MLA 81M55 G702U, in proprio e quali eredi di **Silverio Tagliamonte**, nato a Castellamare di Stabia il 13.12.1956, e **Anna Maria Tagliamonte**, nata a Ponza il 4.10.1948, C.F. TGL NMR 48R44 G871M, rappresentati dall'Avv. Michele Romaniello (C.F. RMN MHL 73E12 I234K).

Premesso che:

- I signori Bienintesi e Tagliamonte sono proprietari di un immobile sito in Ponza, Via Banchina Nuova, individuato in catasto al fg. n. 20, p.lle 130,132, 133, 128 e 129, prospiciente l'edificio della nuova Stazione Marittima.
- Con originario ricorso notificato in data 26.5.2008 i predetti, in una con terzi, hanno impugnato, innanzi la Magistratura Amministrativa, il provvedimento attraverso il quale il Comune di Ponza aveva approvato il progetto relativo a tale manufatto, in corso di realizzazione nel Piazzale della Banchina Nuova;
- Con Sentenza n. 2035 del 2010 il proposto gravame è stato accolto dal TAR Lazio Sezione Staccata di Latina, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, quantificate alla data del 17.5.2024 in € 6.389,49;
- All'esito della impugnativa proposta dall'Amministrazione avverso detta decisione il Consiglio di Stato, Sez.VI, con la decisione n.5071 del 2018 ha confermato la statuizione di I grado, con condanna dell'Amministrazione al

pagamento delle spese processuali quantificate alla data del 17.5.2024 in € 11.764,72;

- A margine del predetto contenzioso le parti si sono contrapposte in altri contenziosi giudiziari, in particolare:
 - a) Con Sentenza del Consiglio di Stato n.4685 del 17.7.2012, il Comune di Ponza di dare esecuzione alla statuizione del TAR Lazio-Sezione Staccata di Latina n. 2035/2010, con la sua conseguente condanna al pagamento della somma di € 4.391,39=, alla data del 17.5.2024, oltre di quella ulteriore di € 500,00= per ogni 15 giorni di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento, per un totale di € 146.000,00=, oltre gli interessi dalla data del 12.2.2018;
 - b) Con Sentenza del Consiglio di Stato n.11520 del 2022 il Comune di Ponza è stato condannato ad eseguire la Sentenza n.5071 del 2018, oltre al pagamento delle spese processuali quantificate alla data del 17.5.2024, quantificate alla data de 17.5.2024 in € 11.764,72=, cui vanno detratti € 6.000,00=, versati in conto dall'Ente.

Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo al fine di definire il suindicato contenzioso.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART.2

Le parti innanzitutto dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1966 c.c., di avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della controversia qui transatta.

ART.3

Il COMUNE DI PONZA espressamente riconosce ai Signori Bienintesi e Tagliamonte la somma complessiva di € 156.000,00 di cui € 10.000,00 sono a titolo di spese legali, a fronte di quella maggiore maturata dai predetti in forza dei conseguiti titoli

giudiziari, meglio descritti in premessa.

ART.4

Le parti convengono che il pagamento del suindicato importo debba intervenire entro e non oltre il 30.3.2025.

ART.5

Il pagamento della convenuta somma verrà corrisposta quanto ad € 78.000,00=, in favore di Anna Maria Tagliamonte e quanto ad € 26.000,00=, ciascuno ai signori Roberta Bienintesi, Cesare Tagliamonte e Amalia Tagliamonte. Con il pagamento dei suddetti importi i predetti dichiarano di essere stati integralmente soddisfatti delle maggiori somme riconosciute loro dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa, di non avere più nulla a che pretendere, a qualsiasi ragione e/o titolo dal Comune di Ponza e dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa esecutiva derivante dal contenzioso proposto contro il Comune di Ponza e riguardante le decisioni del TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina n.2035 del 2010 e del Consiglio di Stato n.5071 del 2018.

ART.6

Le parti espressamente convengono che nell'ipotesi di mancato pagamento o ritardato pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza, la presente transazione, senza necessità di alcun accertamento giudiziario, su semplice comunicazione dei Roberta Bienintesi, Cesare Tagliamonte, Amalia Tagliamonte e Anna Maria Tagliamonte sarà per risolta di diritto.

ART.7

L'accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.

ART.8

Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge (come da allegata dichiarazione).

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

- a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART.9

Il procuratore dell'Amministrazione sottoscrive la presente convenzione per rinuncia alla solidarietà passiva.

ART.10

Le spese di eventuale registrazione della presente scrittura saranno poste a carico della parte che con il suo inadempimento ne renderà necessaria la evidenziazione.


ART.12


Il presente documento viene firmato digitalmente dalle parti e condiviso a mezzo PEC.

Ponza,

Comune di Ponza


Roberta Bienintesi


Cesare Tagliamonte


Amalia Tagliamonte


Anna Maria Tagliamonte

Dott.ssa Vincenzina Marra

Avv. Giacomo Mignano

GIACOMO
MIGNANO

Firmato digitalmente
da GIACOMO
MIGNANO
Data: 2024.09.10
09:30:58 +02'00'

Avv. Michele Romaniello

anche per autentica delle firme dei suoi assistiti



Romaniello Michele
06.09.2024 17:28:54
GMT+02:00

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Vincenzina Marra

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f.to Francesco Ambrosino	Il Vice Segretario Comunale f.to Dott.ssa Vincenzina Marra
--	--

La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 19/09/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli